

# IL CASO.it

TRIBUNALE DI MILANO  
SEZIONE DISTACCATA DI LEONANO

Caso 86

Il G.D.

- sciogliendo la riserva di cui al verbale in data 16.12.2008 nel sequestro conservativo in corso di causa introdotto nel procedimento RG 171237/08;
- letti gli atti e i documenti di causa;
- rilevare che, anche a volte ritenere assistente il deposito del *fons boni iuris*, limitatamente ai danni quantificati nell'elaborato penitale, occorre verificare l'esistenza del presupposto, che deve contemporaneamente ricorrere, del *periculum in mora*, sotto forma di fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, ai sensi dell'art. 671 c.p.c.;
- ritenuto che quest'ultimo sia da considerare ad un reale pericolo e non al solo apprezzamento soggettivo del creditore, né può valere ad argomentare in senso contrario l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale il *periculum* può essere alternativamente destituito da elementi oggettivi ovvero da elementi soggettivi, vale a dire dall'atteggiamento del debitore, poiché quest'ultimo deve essere deumibile da elementi concreti, tali da lasciar fondatamente presumere che egli ponga in essere atti dispositivi idonei a provocare il deapprezzamento del suo patrimonio;
- ritenuto di dover anzitutto differenziare le posizioni della convenzione ~~interventuale~~ da quella della ~~interventuale~~, chiamata in causa dalla ~~interventuale~~,
- ritenuto che il ricorso sia senz'altro infondato con riferimento alla ~~interventuale~~, difettando quest'ultima di legittimazione passiva, non essendo intreccio tra essa e il ricorrente ~~interventuale~~; non essendo ~~interventuale~~ rapporti né di natura contrattuale né di tipo processuale;
- ritenuto infatti che, trattandosi di ricorso per sequestro conservativo in corso di causa, e non avendo nella causa di merito il ~~interventuale~~ avuto domande nei confronti della ~~interventuale~~, neppure a seguito della chiamata in causa, non possa dirsi che il rapporto processuale si sia già *et simpliciter* esteso alla ~~interventuale~~ a seguito della chiamata in causa, che è stata effettuata a scopo di garanzia e non al fine di fare dichiarare il terzo quale vinco obbligato nei confronti dell'attore in vece del convenuto; si precisa a tal proposito che recentemente la Cassazione ha chiarito che "il principio dell'estensione automatica della domanda principale al terzo chiamato in causa dal convenuto non opera quando lo stesso terzo venga evocato in giudizio come obbligato solidale o in garanzia propria od improvvista, essendo necessaria la formulazione di un'espressa ed autonoma domanda da parte dell'attore" (Cass. n.

23308/07), e ciò "stante l'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché congiunti in un unico processo" (Cass. n. 7273/03);

- rilevato inoltre che costunque difetterebbe il requisito del *periculum* con riferimento alla ~~matrice~~, non potendo essere lo stesso ravvisato nel semplice fatto che la ~~matrice~~ sia proprietaria di un solo immobile, costituito da un opificio, poiché, a parte il corretto rilievo che trattasi di stabile di considerevoli dimensioni e libero da qualsiasi vincolo pregiudizievole, non è ipotizzabile sottoporre a sequestro conservativo i beni di tutti i debitori che siano proprietari di un unico bene immobile, tanto più quando, come nel caso di specie, non vi sono stati mutamenti nella situazione patrimoniale rispetto al momento in cui è sorto il credito, né sono stati dedotti altri profili relativi ad un eventuale comportamento del debitore, che possano integrare il *periculum* sul piano oggettivo;
- ritenuto che il requisito del *periculum* vada escluso anche quanto alla ~~matrice~~, per la quale valgono le stesse considerazioni innanzi esposte circa l'esiguità del patrimonio immobiliare, mentre la circostanza che la stessa sia stata posta in liquidazione nel giugno del 2008 non può di per sé integrare il predetto requisito, neppure sotto il profilo soggettivo, non essendo peraltro stati dedotti dai ricorrenti concreti e specifici aspetti che possano far presumere la volontà di sottrarsi all'adempimento delle proprie obbligazioni;
- menzionato anzitutto gli elementi emersi nel corso dell'udienza del 16.12.08 consentano di escludere che la scelta di porre la società in liquidazione sia riconnessa alla volontà di sottrarsi all'adempimento delle proprie obbligazioni, poiché è stata acquisita agli atti la copia dell'atto di costituzione in data 15.12.08 del Trust "Tessile ~~matrice~~ in liquidazione", nel quale sono stati conferiti tutti i beni sociali - atto in corso di registrazione alla data dell'udienza, come risulta dal certificato rilasciato dal Notaio ~~Tessile~~ certificato pure prodotto -, e dal quale risulta individuata quale beneficiario in primo grado la massa dei creditori risultanti dalla scrittura contabile;
- rilevato che dall'ultimo bilancio di ~~matrice~~, anch'esso agli atti, non risulta la presenza di altri creditori per importi rilevanti, rispetto ai quali per ipotesi dovrebbe essere preferita la posizione del ~~matrice~~ ricorrendo qualora il ricorso per sequestro conservativo fosse accolto;

### **IL CASO.it**

- ritenuto che l'utilizzo, quale strumento liquidatorio, del predetto trust, oltre ad escludere di per sé la possibilità di confusione del patrimonio sociale con quello del trustee, tuteli in maniera più che soddisfacente l'interesse del ~~matrice~~ creditore, tanto più alla luce dello scopo istitutivo, espressamente enunciato, di "operare la liquidazione in modo più ordinato".

ed efficace, realizzando e garantendo la conservazione del valore dell'impresa, in funzione  
del migliore risultato, nell'interesse dei cittadini sociali e del resto della Pianente"

ritenuto in definitiva di dover respingere il ricorso, in quanto ulteriori anche nei confronti di

## **IL CASO.it**

ritenuto che, trattandosi di capitare in corso di causa, le spese vadano regolate unicamente  
alla definizione del merito.

ROM

rigetta il ricorso;

spese alla definitione del merito;

Si comincia.

Legnano, 3.1.2009

L.CANTIERI S.p.A.  
(Dr. Giacomo Bonomi)

Il Giudice  
Dott.ssa Graziella Repole